



COMUNE DI ARIZZANO

(Provincia di VB)

Nota integrativa al bilancio di previsione

2020/2022

(Art. 11 Comma 5 D.Lgs n. 118/2011)

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

• CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020-2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

LE ENTRATE - ANALISI DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Si è ipotizzato il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale assestato 2020 e 2021 e prospetticamente da assumersi anche per il 2022.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA

I principali tributi locali si basano sull'IMU e sulla TARI, a cui si affiancano l'Addizionale Comunale Irpef.

LA NUOVA IMU

Il comma 738 della Legge di bilancio 2020, con decorrenza 2020 abolisce l'imposta unica comunale (Iuc) disciplinata dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e rimanda ai commi da 739 a 783 la disciplina della nuova imposta municipale propria IMU.

Viene prevista l'unificazione di Imu e Tasi e la nascita della cosiddetta "Super IMU".

La nuova IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.

Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all'immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.

Per il primo anno, i Comuni potranno approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro quel termine, avranno effetto dal 1 gennaio.

Se il comune non approva le nuove aliquote non si applicano quelle in vigore nel 2019, perché i tributi sono stati soppressi, ma si applicano le aliquote di BASE.

Il bilancio di previsione 2020/2022, tenendo conto delle modifiche normative e della volontà dell'Amministrazione di mantenere politiche tributarie e fiscali invariate al fine di non accrescere la pressione fiscale, verrà approvato inserendo nella relativa voce di entrata la previsione determinata sulla base delle aliquote dell'anno precedente (IMU + TASI).

La previsione del gettito degli esercizi 2020/2022 è stimata al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune al Fondo di Solidarietà Comunale, che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota Comunale di gettito IMU versata dai contribuenti.

Successivamente con l'approvazione del regolamento e delle relative aliquote verranno apportate le eventuali necessarie variazioni di adeguamento dell'entrata.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF –L’importo dell’addizionale comunale prevista in bilancio è rimasta invariata rispetto agli anni 2016-2017-2018- 2019.
L’aliquota è fissata nella misura dello 0,5 per cento.

Il gettito previsto per il triennio 2020/2022 risulta essere il seguente:

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
136.000,00	136.000,00	136.000,00

RECUPERO EVASIONE IMU/TASI– Nell’anno 2020, dovrà continuare l’attenta politica di lotta all’evasione per i tributi sugli immobili, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale interno dell’ufficio e, grazie anche agli strumenti informatici di cui ci si è dotati nel corso del tempo, ha consentito il raggiungimento di risultati importanti.

Per l’anno 2020 si prevede di effettuare gli accertamenti IMU/TASI inerenti l’annualità 2015.

Il gettito previsto per il triennio 2020/2022 risulta essere il seguente:

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
23.000,00	18.000,00	18.000,00

TASSA RIFIUTI “TARI”

La quantificazione del tributo trova il suo fondamento nella necessità di coprire i costi sostenuti per l’erogazione del servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani; la determinazione dei costi e la relativa classificazione è dettata dal D.P.R. n.158/1999. I costi di gestione del servizio riguardano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, lo spazzamento strade e la gestione del Tributo; questi costi devono essere coperti integralmente dal gettito della TARI.

Le tariffe sono approvate contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario e sono state calcolate in modo da consentire la copertura di tutti i costi di gestione del servizio, e tenendo conto delle risultanze dei fabbisogni standard (Art. 1 comma 653 L.147/2013).

La legge 205/2017 attribuisce ad ARERA la predisposizione e l’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF l’ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti.

La legge di conversione del decreto fiscale DL 124/2019 all’art. 57-bis, c.1, lett. b) introduce il comma 683-bis alla legge 147/2013 che così recita:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **per l’anno 2020**, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile**”.

Successivamente il quarto comma dell’art. 107 del DL 18 del 17/03/2020 ha previsto il rinvio al 30/06/2020 del termine per approvare le tariffe Tari per l’anno 2020

Nel quinto comma dell’art. 107 è stabilito che i comuni - in deroga all’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all’obbligo di

approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020.

Per tale motivazione, si rimanda l'approvazione delle tariffe entro 30 giugno e pertanto il bilancio verrà approvato senza tariffe Tari, inserendo nella relativa voce di entrata la previsione determinata sulla base delle tariffe dell'anno precedente.

Successivamente con l'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 e delle relative tariffe verranno apportate le necessarie variazioni di adeguamento dell'entrata e della spesa.

La riscossione della Tassa Rifiuti (TARI) è effettuata direttamente dal Comune.

CANONE UNICO

Dal 2021 entra in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) al posto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza e sono previste per complessivi € 206.000,00 per l'anno 2020. Sono rappresentate dalle entrate derivanti:

- da contributi agli investimenti da parte del Ministero per efficientamento energetico e dello stato (fondo frontalieri) destinate a spese in conto capitale,
- Tributi in conto capitale destinati a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

Si rinvia al piano triennale investimenti 2020-2022 per quanto attiene alla destinazione alle spese di investimento.

LA SPESA - ANALISI DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, imposte e tasse a carico dell'ente, acquisto di beni e servizi, erogazione di contributi, interessi passivi, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali. L'ammontare di dette spese per l'annualità 2020 è pari a € 1.224.623,44.

Le previsioni 2020/2022 sono state formulate tenendo conto delle previsioni assestate 2019 proseguendo, ove possibile, nelle azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora seppur con margini molto ridotti per non impattare sulla qualità dei servizi erogati.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese per investimenti sono rappresentate dalla programmazione delle opere pubbliche.

In applicazione delle nuove regole di contabilità tali stanziamenti devono ricomprendere anche le previsioni di spesa relativi ad investimenti finanziati in esercizi precedenti ma non ancora completati o per i quali risultano ancora da liquidare stati di avanzamento.

REGOLE DI FINANZA PUBBLICA - Nel 2019 la legge di bilancio ha introdotto una svolta profonda: il pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità interno) ha lasciato il passo al rispetto dei soli equilibri dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente (Dlgs 267/00) e dal decreto sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (decreto legislativo 118/2011). In termini operativi, la programmazione della spesa pubblica (in particolare agli investimenti) è condizionata al solo rispetto degli equilibri del proprio bilancio. L'assunzione di nuovo indebitamento è vincolata al solo rispetto dell'articolo 204 del Tuel, che disciplina la sostenibilità del relativo rimborso. In altre parole, occorre verificare che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno. Il bilancio di parte corrente deve assicurare la sostenibilità delle spese relative all'ammortamento dei mutui contratti.

GLI EQUILIBRI DI CASSA - L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2020 pari ad € 617.438,55.

La stima degli incassi per l'annualità 2020, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, è pari a € 2.207.352,83. Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, è pari a € 2.460.193,72.

In conseguenza di quanto sopra si può prevedere un fondo di cassa finale, pari a € 364.597,66.

Tale previsione potrà essere suscettibile di modifiche in corso d'anno originate, sia dalla chiusura definitiva dell'esercizio 2019 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, che dalle variazioni connesse a modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di erogazione delle somme da parte di enti terzi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita,

costituito dalla quota di risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

Nelle 2020 viene inizialmente previsto in entrata il Fondo Pluriennale Vincolato per spese d'investimento pari ad € 353.899,74. Non viene invece inizialmente previsto il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti che sarà generato a seguito approvazione del rendiconto 2019 con le variazioni di esigibilità disposte in ordine alla definizione delle somme relative al salario accessorio non liquidato nell'anno al personale dipendente.

FONDI ISCRITTI A BILANCIO

FONDO DI RISERVA -Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2 ter del Dlgs 267/2000. Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 17.955,88 che corrisponde allo 1,47% delle spese correnti.

FONDI RISCHI PER SPESE POTENZIALI -Nel triennio 2020-2022 non sono stati previsti accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali in quanto non se ne vedeva la necessità.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ – Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nella tabella allegata al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario 2020-2022. Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento all'andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente, utilizzando il metodo della media semplice. Per le entrate che negli anni pregressi si riscuotevano per cassa sono stati considerati i dati extracontabili di accertamento. Il fondo è stanziato nella seguente misura:

Fondo crediti calcolato con il metodo della media semplice	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	21.345,04	22.390,36	22.393,76
Accantonamento obbligatorio	95%	100%	100%
Quota iscritta in bilancio	22.241,04	22.806,36	22.806,36

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

FONDO RISCHI - Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in compenso lo stanziamento del Fondo di riserva per l'anno 2020 è stato portato al 1,47% (€ 17.955,88) delle spese correnti al fine di far fronte a qualsiasi maggiore spesa imprevista che potesse sorgere nel corso dell'anno.

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE - Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti e dell'art. 21 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

A momento nessuna Società partecipata presenta un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016 e pertanto il fondo non è stato costituito.

FONDO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO - In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*” che non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

2. L'ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019. Con delibera di G.C. n. 29 del 1/04/2020 si è proceduto:

- al riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2019;
- alla variazione di esigibilità delle spese correnti già impegnate nell'esercizio 2019 (residui passivi) ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2019

A seguito delle variazioni apportate con la suddetta delibera di G.C. è stato determinato l'effettivo Avanzo di Amministrazione 2019, che verrà reso definitivo con l'approvazione in Consiglio Comunale del Rendiconto 2019.

Al momento viene preso in considerazione l'Avanzo di Amministrazione Presunto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

L'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 risulta essere di € 489.729,85 di questi:

- € 67.330,633 rappresentano la quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
- € 422.399,22 fondi liberi

Ad approvazione del Rendiconto di Gestione 2019 verranno apportate le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 al fine dell'applicazione del avanzo di amministrazione per finanziare spese d'investimento.

3. ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Nel bilancio di previsione 2020/2022 non è stata prevista l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Presunto.

4. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

La realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio 2020/2022, considerato che non è previsto il ricorso all'indebitamento mediante l'assunzione di nuovi mutui.

Si elencano le spese d'investimento e le relative fonti di finanziamento previste nel bilancio 2020-2022:

PROGRAMMA E PROGETTI DI INVESTIMENTO

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali.

ELENCO PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI/ACQUISTO BENI MOBILI ANNO 2020

OGGETTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO	IMPORTO
Ripristino strade e vie comunali	45.000,00	A B	25.000,00 20.000,00
Installazione nuovi centri luminosi	10.000,00	A	10.000,00
Installazione video camere in varie località	10.000,00	A	10.000,00
Completamento rifacimento manto di copertura scuole elementari	113.000,00	B C	63.000,00 50.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	10.000,00	A	10.000,00
Fornitura e posa tende veneziane motorizzate presso scuola primaria	18.000,00	B	18.000,00

A) Oneri di Urbanizzazione

B) Fondo Frontalieri

C) Contributo Ministero dell'Interno

ELENCO PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2021/2022

OGGETTO	ANNO 2021	ANNO 2022	FINANZIAMENTO
Ripristino strade e vie comunali	80.000,00	80.000,00	B) 80.000,00
Installazione video camere in varie località	10.000,00	10.000,00	A) 10.000,00
Installazione nuovi centri luminosi	15.000,00	15.000,00	A) 15.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	10.000,00	10.000,00	A) 10.000,00

A) Oneri di Urbanizzazione

B) Fondo Frontalieri

PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI**OPERE PREVISTE NEL BILANCIO 2019 FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
(IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 MA ESIGIBILI NEL 2020)**

OPERE PUBBLICHE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
Manutenzione straordinaria locali sede municipale	2.074,00	FPV
Realizzazione parcheggio pubblico Arizzano- "Via Castello"	65.000,00	FPV
Realizzazione parcheggio pubblico Cresseglio	9.516,00	FPV
Ripristino strade e vie comunali	104.406,97	FPV
Installazione nuovi centri luminosi	11.668,22	FPV
Efficientamento energetico edificio scolastico	53.609,06	FPV
Riparazione danni impianto fotovoltaico c/o edificio scolastico	3.050,00	FPV
Manutenzione straordinaria edificio scolastico	1.789,06	FPV
Geolocalizzazione del territorio	2.684,00	FPV
Redazione progetto di miglioramento aree boschive patrimoniali gravate da uso civico	4.845,00	FPV
Acquisto e posa giochi per aree verdi pubbliche	13.412,68	FPV
Interventi di riqualificazione campo di calcio	10.016,20	FPV
Incarico professionale per variante PRG	3.632,36	FPV
Pulizia straordinaria e taglio piante lungo i rii e aree boschive del patrimonio comunale	4.026,00	FPV
Riqualificazione ambientale aree e giardini pubblici	9.686,19	FPV

5. NEL CASO IN CUI GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRENDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI

NEGATIVO

Gli interventi inerenti gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato sono stati tutti affidati ed i relativi lavori sono stati ultimati o in corso di esecuzione.

Tutti gli interventi inerenti gli investimenti del 2020 sono previsti con l'obiettivo di essere realizzati entro il 31.12.2020, fermo restando che se in corso d'anno, in fase di definizione dei relativi crono programmi, la spesa non risulterà più esigibile entro l'anno si procederà ad adeguare l'esigibilità della stessa e costituire il relativo FPV di spesa.

6. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

NEGATIVO

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

7. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

NEGATIVO

L'ente non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.

8. L'ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

NEGATIVO

L'ente non possiede propri enti ed organismi strumentali.

9. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Il Comune di Arizzano ha le seguenti partecipazioni in Enti o Organismi:

SOCIETA' DI CAPITALI

Denominazione	Servizio Erogato	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ACQUA NOVARA VCO Spa	Gestione del ciclo idrico integrato	0,15%
CON.SER. VCO Spa	Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica.	0,38%

Dalle tabelle si evince che il nostro Ente è sempre socio di minoranza in tutte le società con quote di partecipazione inferiori allo 0,50%.

CONSORZI

Denominazione	Servizio Erogato	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	Servizi Sociali	2,88%
CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO (C.O.U.B.)	Servizi di gestione dei rifiuti urbani.	1,09%

Tali partecipazioni risultano essere in percentuali minime tali per cui il comune non ha alcuna rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione.

Le partecipazioni in argomento hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale quali la gestione dell'acquedotto/fognatura, dello smaltimento dei rifiuti e dei servizi sociali.

Non sono previsti trasferimenti per ripiano disavanzi delle società.

L'Ente ha provveduto con delibera di C.C. n. 47 del 18 dicembre 2019, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente.

10. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda al DUP 2020/2022.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Angela Giannuzzi